Allegato C0. Procedure per la gestione delle domande di contributo "misura 2" previste dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 1219/2026
Stato di emergenza evento dal 23 ottobre al 6 novembre 2023. Comparto Attività economiche e produttive.

Le presenti procedure individuano, nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.1219/2026 (di seguito OCDPC1219), unicamente gli aspetti alla gestione delle domande di contributo, ed in particolare la modulistica necessaria; il bando è approvato con l'allegato C alla citata OCDPC1219, il cui testo deve essere sempre allegato al presente documento.

Regime di Aiuto
L'Allegato C prevede al punto 1.7 che ai contributi in oggetto si applica il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 in riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nel 2023 e 2024 contemplati nell'articolo 50 di tale Regolamento, mentre per gli eventi calamitosi non contemplati nel predetto articolo 50 si applica il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
In pratica in caso di danni provocati da:
• frane, smottamenti, mareggiate o esondazioni di fiumi, torrenti o laghi: si applica l'art. 50 del Reg. UE 651/20214 ; pertanto i massimali di contributo sono unicamente quelli previsti dall'allegato C all'OCDPC1219 (450.000,00 oltre al rimborso dei premi assicurativi versati dall'impresa nei 5 anni precedenti l'evento);
• pioggia o da problemi di scarico (allagamenti stradali, tombini e fognature intasate, rottura di condotte): si applica il regime de minimis, con i relativi massimali previsti (massimo 300.000,00 di contributi in regime de minimis, compresi quelli in oggetto, nei 3 anni (1095 giorni) precedenti la data del decreto di concessione). Si fa presente che gli eventuali contributi "misura 1" già percepiti sono stati erogati in regime de minimis ed entrano pertanto nel conteggio dei suddetti massimali.

1. Eventi calamitosi di riferimento.
I contributi sono concessi alle attività economiche e produttive che hanno subìto danni a seguito degli eventi occorsi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia (Stato di Emergenza dichiarato con D.C.M. del 11/03/2024).

2. Chi può presentare la domanda di ammissione al contributo.
Unicamente le attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi in oggetto, che avevano a suo tempo presentato la domanda di contributo "C1" (Misura 1) indicando i fabbisogni ulteriori al limite di euro 20.000,00 stabilito per le domande "Misura 1", che possono ora accedere ai contributi "Misura 2" integrando la domanda C1 già presentata con l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato C2_MISURA2. La mancata presentazione del modello C1 nei tempi e nei modi previsti non permette l'accesso ai contributi "Misura 2".

La stessa OCDPC1219 prevede che i danni segnalati con la precedente domanda di contributo C1 non possono essere aumentati in sede di presentazione della domanda di contributo C2_MISURA2; pertanto le imprese che hanno dichiarato nella precedente domanda C1 un danno inferiore o uguale al limite massimo concedibile in Misura 1 di € 20.000,00 e sono state ammesse ai contributi "Misura 1", non possono presentare la richiesta di contributo C2_MISURA2 prevista dal presente bando.

Come indicato al punto 6 dell'Allegato C, per l'accesso ai contributi devono sussistere, per le imprese richiedenti, le seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

b) essere in possesso di partita IVA;

c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;

d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione delle imprese che abbiano proposto una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, purché sia intervenuto il decreto di apertura della procedura o il provvedimento di omologazione, e che si trovino in regolare attività;

e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;

f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda C2_MISURA2, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

Non si applicano le precedenti disposizioni nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.
Nel caso di fusione ai sensi dell'art. 2504 – bis c.c. la società che risulta o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione, compresa la possibilità di rendicontare ed ottenere il relativo contributo.

Motivi di esclusione. Ai sensi del d.lgs. 184/2025 "Codice degli incentivi" art. 9 è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni (e quindi alle liquidazioni dei contributi) nei seguenti casi:
a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lett.b) dello stesso Codice degli incentivi;
e) effettuazione di un'operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 dello stesso Codice degli incentivi.;
f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede che le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia per accedere a contributi pubblici devono aver stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali. **Il contratto assicurativo, anche se stipulato successivamente all'evento, deve sussistere al momento della presentazione della domanda C2_MISURA2 sino alla liquidazione dei contributi.**

Per maggiore chiarezza: l'impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL (DURC regolare) sia in fase di concessione del contributo sia in fase di liquidazione dello stesso. Al momento della presentazione della domanda "C2_MISURA2" il DURC non è soggetto a controllo, ma lo sarà al momento della concessione a seguito dello stanziamento dei fondi da parte dello Stato e, successivamente alla rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati, al momento della liquidazione del contributo.

3. Come presentare la domanda

Per chiedere l'accesso al bando è necessario compilare e trasmettere la domanda di contributo di cui al modello C2_MISURA2 nei termini e nelle modalità indicati nei successivi punti.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata una perizia asseverata (non è necessario che sia giurata in Tribunale) utilizzando il modello di cui all'allegato C3, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, che sotto la propria personale responsabilità attesti gli elementi richiesti. La procedura prevede che il costo della perizia resti a carico del richiedente.

Allegati da utilizzare solo se ne ricorre il caso:

- Per gli immobili sede dell'attività in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari compilando il modello C4.
 In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
- Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda siano già stati eseguiti i lavori di ripristino e sia stata sostenuta la relativa spesa alla domanda di contributo deve essere allegato il modello C5 di rendicontazione.

Termini

Come disposto dal punto 1.4 dell'Allegato C all'OCDPC1219 la domanda di contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente **entro il termine perentorio di martedì 29 dicembre 2026**.
Il punto 5.7 dell'allegato C prevede che "La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'Organismo Istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo istruttore tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Modalità

La domanda di contributo C2_Misura 2 è presentata dal legale rappresentante della attività (o dal professionista/titolare di P.IVA).

Casi particolari: Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, il modulo C1 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo. Qualora gli interventi necessari siano di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso il modulo C1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.

La domanda può essere trasmessa alla competente Camera di Commercio con le modalità indicate sul sito web istituzionale di ciascuna Camera:
Per la provincia di Genova: CCIAA di Genova, sito web www.ge.camcom.gov.it/

Per la provincia della Spezia: CCIAA Riviere di Liguria, sito web www.rivlig.camcom.gov.it/

Le domande di contributo sono esenti dall'obbligo della marca da bollo (d.l. n. 176/2022).

Le Camere di Commercio provvedono, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento sul proprio sito web istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Istruttoria delle domande di ammissione

Come disposto dal punto 1.5 dell'Allegato C la Camera di Commercio provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro il termine di mercoledì 17 febbraio 2027; l'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dall'Ordinanza, all'accertamento dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

La Camera di Commercio procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dalla Camera di Commercio è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse, e comunque nel rispetto del termine sopra previsto di 50gg. dal termine ultimo di presentazione delle domande di cui al precedente punto.

A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita in 50gg., la Camera di Commercio procedente può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

L'attività istruttoria si conclude con la predisposizione dell'elenco delle domande accolte, attraverso cui sono individuati i soggetti ammessi e relativi contributi massimi concedibili, sulla base degli interventi di ripristino eseguiti o da eseguire ammissibili rispetto ai danni ammissibili.
Unitamente a tale elenco viene altresì trasmesso l'elenco dei soggetti non ammessi.

A seguito dell'istruttoria sulle domande di ammissione viene definito, per ogni domanda accolta, il contributo massimo ammissibile, sulla base dei massimali e delle percentuali indicate nell'OCDPC1219.
I contributi previsti possono essere erogati unicamente previa rendicontazione, entro i termini che saranno comunicati con il provvedimento di concessione, delle spese sostenute e degli interventi effettuati, presentando pertanto idonei documenti di spesa intestati al soggetto richiedente.

5. tipologia di beni ammissibili a contributo e contributi previsti

Si rimanda all'Allegato C all'OCDPC1219, allegato al presente provvedimento, per il dettaglio dei beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributi e dei contributi previsti e delle disposizioni relative al cumulo con eventuali indennizzi assicurativi e/o altri contributi pubblici aventi le stesse finalità; in estrema sintesi:

- danni agli immobili (comprese aree, pertinenze e fondi esterni se ammissibili e impianti che si qualificano come immobili): 50% di quanto ammesso a contributo;
- danni agli altri beni dell'impresa (macchinari, attrezzature, scorte, semilavorati, prodotti finiti, beni mobili registrati, impianti che NON si qualificano come immobili): 80% di quanto ammesso a contributo,

nel limite massimo complessivo (immobili+altri beni) di euro 450.000,00 (o, nel caso di regime de minimis, l'importo massimo di 300.000,00 comprensivo dei contributi già percepiti nello stesso regime nei 3 anni precedenti la concessione).

Cumulo con i contributi misura 1.

Si evidenzia che le imprese richiedenti devono indicare i danni complessivi subiti, compresi quelli già indicati nella domanda "misura 1" anche se già oggetto dei suddetti contributi "misura 1".

Questo in quanto l'art. 8.1 dell'OCDPC 1219/2026 prevede che per il calcolo del contributo concedibile si considera il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo, e/o altro contributo(diverso da quelli "misura 1") e il contributo determinato ai sensi del punto 3. Il suddetto contributo concedibile è inoltre:

- integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali e versati dal beneficiario nel quinquennio antecedente la data dell'evento, il cui pagamento sia debitamente documentato;
- decurtato dagli eventuali contributi "misura 1" già percepiti (anticipo concesso ai sensi dell'art.25 c.2, lett.c del D.Lgs. 1/2018).

Esempio 1: impresa che ha percepito un indennizzo assicurativo (relativo agli stessi beni oggetto della domanda di contributo).
l'impresa:

- ha indicato e periziato nella domanda misura 2 un danno da 100mila relativo a macchinari (che sono ammessi all'80%) ammissibile a contributo;
- ha percepito un indennizzo assicurativo di 30mila;
- ha speso come premi assicurativi nei 5 anni precedenti l'evento euro 5mila.

Il contributo sarà il minor valore tra il danno massimo ammissibile al netto dell'indennizzo assicurativo (70mila) e il contributo previsto (80mila, l'80% del danno ammissibile di euro 100mila), quindi euro 70mila, a cui vanno aggiunti i premi assicurativi versati, quindi totale contributo concedibile=euro 75mila.
Quindi l'impresa può percepire (sommando indennizzo assicurazione e contributo misura 2 se integralmente rendicontato) un importo pari al 100% del danno, più il rimborso dei premi assicurativi versati nei 5 anni precedenti l'evento.

Esempio 2: impresa che ha già percepito il contributo "misura 1".
l'impresa:

- ha indicato e periziato nella domanda misura 2 un danno da 100mila relativo a macchinari (che sono ammessi all'80%) ammissibile a contributo;
- ha percepito il contributo "misura 1" di euro 20mila.

Il contributo concedibile sarà: 80mila (l'80% del danno ammissibile di euro 100mila) meno il contributo misura 1 (20mila) = 60mila.
Questo non è penalizzante per l'impresa se, come indicato in precedenza, nella domanda misura 2 viene indicato e periziato l'intero danno subito: a fronte di un danno di euro 100mila, integralmente ripristinato con documentazione di spesa dello stesso importo, può percepire (sommando contributo misura 1 di 20mila e contributo misura 2 se integralmente rendicontato di 60mila) un importo pari all'80% del danno ammissibile, come previsto dall'OCDPC1219.

Esempio 3: impresa che ha già percepito altri contributi aventi le stesse finalità (es. bandi FILSE)

- ha indicato e periziato nella domanda misura 2 un danno da 100mila relativo a macchinari (che sono ammessi all'80%) ammissibile a contributo;
- ha percepito un altro contributo avente le stesse finalità (ad esclusione delle detrazioni fiscali relative ad esempio ad interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia per le quali resta a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali) di euro 10mila.

Il contributo sarà il minor valore tra il danno massimo ammissibile al netto dell'altro contributo (90mila) e il contributo previsto (80mila, l'80% del danno ammissibile di euro 100mila), quindi euro 80mila.
Quindi l'impresa può percepire (sommando l'altro contributo e il contributo misura 2 se integralmente rendicontato) un importo pari all'80% del danno ammissibile, come previsto dall'OCDPC1219.

6. ulteriori precisazioni sulla normativa applicabile

Non applicabilità della revoca prevista dall'art. 17, comma 2 lett. c) del Codice degli incentivi (d.lgs. n. 184/2025).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 184/2025 (Codice degli incentivi), data la natura emergenziale e di ripristino della presente misura attuativa dell'OCPDC1219, non trova applicazione il vincolo di stabilità degli investimenti relativo all'alienazione, cessione o distruzione dei beni di cui alla lettera c) del medesimo comma nei successi 3 anni. Pertanto, il verificarsi di tali eventi non costituirà causa di revoca del contributo.

Codice unico Progetto

Si ricorda che la l. 21 aprile 2023 n. 41 e s.m.i. determina l'obbligo di apporre il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione procedente sulle fatture presentate dalle imprese nell'ambito di procedure a rendicontazione come quella in oggetto.

Pertanto il Codice Unico Progetto sarà comunicato alle imprese richiedenti dalla Camera di Commercio procedente in fase di avvio del procedimento conseguente alla presentazione della domanda C3[1].

Le fatture portate a rendicontazione devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato; deve essere indicato direttamente in fattura oppure, per le fatture elettroniche, integrato successivamente mediante l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (portale «Fatture e Corrispettivi»)[2], attivo dal 27 gennaio 2026, secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 10 dicembre 2025, prot. 563301[3].. Le fatture prive del CUP e non regolarizzate saranno escluse dalla rendicontazione.

Nel caso di fatture (non elettroniche) emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, l'impresa richiedente a cui è intestata la fattura indica il CUP direttamente sull'originale di ogni fattura, con scrittura indelebile. sarà possibile indicare il Codice Unico Progetto successivamente, con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di concessione.

Nel caso l'impresa presenti le stesse fatture presentate per la misura 1 e per la presente misura 2 sarà pertanto necessario integrare il cup già inserito nelle fatture presentate per la "misura 1" con quello che sarà indicato per la presente procedura.

Ritenuta d'acconto

Si ricorda che l'art. 28, comma 2 del DPR n. 600/73 prevede che gli enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali; la ritenuta è a titolo d'acconto dell'Irpef o dell'Ires dovuta dal beneficiario dei contributi. Pertanto nelle procedure in oggetto la ritenuta deve essere applicata, in sede di liquidazione, ai contributi per interventi su immobili, scorte, semilavorati e prodotti finiti, mentre è esclusa per macchinari, attrezzature e beni mobili registrati.

1 Gli Uffici procedenti provvedono a registrare i CUP sulla base dell'importo richiesto dall'impresa.

[2] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home

[3] prot. 563301 del 10/12/2025 "Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive